



# Co.i.me.pa S.r.l.

Via Mauro Tesi n. 963 - 41059 - ZOCCA (MO)

Tel 059 986 201 - Fax 059 986 445

Codicefiscale e Partita IVA 01683750366

Capitale Sociale € 1.546.038 i.v.

Iscritta al registro delle imprese di Modena n. 01683750366

---



UNI EN ISO 9001:2008

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

periodo 2015 - 2017

(ex LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190)

|           |   |
|-----------|---|
| Redatto:  | Responsabile della Prevenzione della Corruzione |
| Approvato | Con delibera di CdA il 22.12.2015               |

## PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITA'

| Ruolo | Nome e Cognome     | Incarico Aziendale |
|-------|--------------------|--------------------|
| RPC   | Marianna Bagnaroli | coordinatrice      |
| RT    |                    |                    |

### Abbreviazioni e Legenda

**PNA:** Piano Nazionale Anticorruzione

**PTPC:** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

**PTTI:** Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità

**RPC:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione

**RT:** Responsabile Trasparenza

**Ref-PC:** Referenti per la Prevenzione della Corruzione

## **1. QUADRO NORMATIVO E DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **1.1 Premessa**

- 1) Il piano nazionale Anticorruzione
- 2) Il concetto di “corruzione”
- 3) Disposizioni normative

### **1.2 Attori del contrasto alla corruzione**

- 1) L’Autorità nazionale Anticorruzione
- 2) Il Dipartimento della Funzione Pubblica
- 3) Il Responsabile dell’attuazione del PTC

### **1.3 Tipologia di reati**

## **2. COIMEPA SRL**

### **2.1 Governance e struttura organizzativa**

### **2.2 Soggetti preposti al controllo ed alla prevenzione della corruzione**

- 1) Responsabile della prevenzione della corruzione
- 2) Referenti per la prevenzione della corruzione
- 3) Mansioni comuni

### **2.3 Tutela del personale che segnala illeciti**

## **3. GESTIONE DEL RISCHIO**

### **3.1 Analisi dei processi e Analisi dei rischi**

### **3.2 Implementazione di misure di eliminazione del rischio**

### **3.3 Monitoraggio**

### **3.4 Sistema autorizzativo**

## **4. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

### **4.1 Flussi informativi da e verso il Collegio Sindacale**

### **4.2 Flussi informativi verso le Amministrazioni controllanti**

### **4.3 Flussi informativi da e verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione**

## **5. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **5.1 Misure nei confronti del personale dipendente**

- 1) Misure nei confronti del personale non dirigente

### **5.2 Misure nei confronti del RPC**

### **5.3 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti**

## **6. I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

## **7. PIANO DELLA TRASPARENZA**

## **1. QUADRO NORMATIVO E DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **1.1 Premessa**

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. legge anticorruzione) ha introdotto una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche, sia centrali che locali, ed anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La legge ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione nella CIVIT - Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 150/2009 (ora ANAC a seguito della Legge 135/2013), ed attribuisce a tale Autorità compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa. Alla medesima autorità compete, inoltre, l'approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le norme contenute nella Legge 190/2012, e specificamente le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le Pubbliche Amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma 59 art. 1 L. 190/2012) nonché gli "Enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, (omissis)".

La stessa Legge prevede all'art. 1, comma 34, l'applicabilità dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 alle "Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea".

### **1) Il Piano nazionale Anticorruzione**

In attuazione della "normativa quadro" in materia di Anticorruzione, la CIVIT, con Deliberazione 72/2013, del 13 settembre 2013, ha approvato il "Piano nazionale Anticorruzione" ("PNA"), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica.

### **2) Il concetto di "corruzione"**

Il "PNA" impone di tener conto, nella redazione dei "Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione", del fatto che le situazioni di rischio "[...]sono più ampie della fattispecie penalistica che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 - ter. c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo 1 del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui — a prescindere dalla rilevanza penale — venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

Pertanto la nozione di corruzione, e la conseguente analisi del rischio, come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profitto penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possono verificarsi comportamenti corruttivi. Tale concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività

amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

### **3) Disposizioni normative**

In attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra delineato il RPC procede:

- a redigere i "Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione" al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge 190/2012, assicurando nel contempo lo svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina sulla "Trasparenza";
- a trasmettere alle P.A. vigilanti i "Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione", che a loro volta dovranno essere pubblicati anche sul sito internet;

#### **1.2 Attori del contrasto alla corruzione**

Con la Legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) e gli altri Organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, un'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Si tratta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Responsabile della prevenzione della Corruzione. Di seguito vengono riportati i principali compiti ad essi assegnati.

##### **1) L'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)**

L'Autorità nazionale Anticorruzione è stata individuata nella "Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche" (CIVIT) - istituita dall'art. 13 del D.Lgs. 150/2009. Essa:

- a) collabora con i paritetici Organismi stranieri, con le Organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il "Piano nazionale Anticorruzione" predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica;
- c) analizza le cause ed i fattori della Corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli Organi dello Stato e a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai Codici di comportamento ed ai Contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Dirigenti amministrativi dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla Legge 190/2012;
- f) esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla Legge 190/2012 e delle altre disposizioni vigenti;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una Relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella P.A. e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

## **2) Il Dipartimento della Funzione pubblica**

All'attività di contrasto alla Corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le Linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con D.P.C.M.,:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della Corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi ed i progetti internazionali;
- c) predispone il "Piano nazionale Anticorruzione", anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lett. a);
- d) definisce Modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge 190/2012, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata.

## **3) Il Responsabile dell'attuazione del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione"**

Il Responsabile dell'attuazione del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", di seguito "Responsabile della prevenzione della Corruzione" (RPC), deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) autonomia e indipendenza: sono fondamentali affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; gli deve essere garantita l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e, in particolare, dell'Organo dirigente);
- b) professionalità: deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

### **1.3 Tipologia dei reati**

Il concetto di corruzione ai fini dell'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 deve essere inteso, in senso lato, "come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui — a prescindere dalla rilevanza penale — venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite".

La legge, pertanto, mira a scongiurare, attraverso approcci prognostici, anche il semplice atteggiamento corruttivo, ossia quei comportamenti che si traducono in una disorganizzazione amministrativa o in malfunzionamento dei procedimenti e che trovano la loro origine nell'intento di favorire qualcuno.

Al fine di comprendere la reale portata della norma, al concetto di "corruzione" deve affiancarsi quello di "vantaggio privato": con tale termine, infatti, il legislatore non ha evidentemente inteso riferirsi ai meri benefici economici derivanti dall'abuso del potere, ma a qualsiasi tipo di utilità che al soggetto titolare di tale potere potrebbe derivare dal suo scorretto esercizio.

Ciò posto il Legislatore ha, però, individuato direttamente come attività a rischio corruzione quelle elencate al comma 16 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 (per le quali è previsto, dal precedente comma 15, anche l'obbligo di trasparenza), ossia i procedimenti di:

a) Autorizzazione o concessione;

b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) Prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

Queste sono quindi alcune delle attività tipiche di una Amministrazione Pubblica a rischio di commissione dei seguenti reati presupposto toccati dalla legge 190/2012:

- Art. 314 c.p. — (Peculato)
- Art. 317 c.p. — (Concussione)
- Art. 318 c.p. — (Corruzione per l'esercizio della funzione – cosiddetta corruzione propria)
- Art. 319 c.p. — (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – cosiddetta corruzione propria)
- Art. 319 ter c.p. — (Corruzione in atti giudiziari)
- Art. 319 quater c.p. — (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
- Art. 346 bis c.p. — (Traffico di influenze illecite)
- Art. 2635 c.c. - (Corruzione tra privati)

## **2. CO.I.ME.PA srl**

Co.i.me.pa srl, società di distribuzione gas, è dal 2007 una società mista pubblico–privata, i cui Soci pubblici detengono il 60% delle quote mentre il Socio privato ne detiene il 40%.


Co.i.me.pa S.r.l. attualmente è proprietaria di tutte le reti e degli impianti di distribuzione del gas che sono stati costruiti nel tempo nei territori dei comuni soci: Comune di Castel d'Aiano, Comune di Fanano, Comune di Guiglia, Comune di Montese e Comune di Zocca.

Nell'ambito della collaborazione fra i Comuni e Co.i.me.pa, la società ha provveduto ad ampliare i servizi offerti nell'ambito del risparmio energetico così da investire sull'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici comunali e nella gestione dell'Illuminazione Pubblica.

Il 40 %delle quote sono di proprietà della Società AIMAG S.p.A., socio privato e partner industriale che ha garantito una collaborazione molto proficua in vari ambiti e che ha portato ad un ulteriore ampliamento dei servizi con la proposta tecnica ed economica per la gestione integrale dell'illuminazione pubblica dei Comuni Soci.

Co.i.me.pa srl detiene inoltre l'80% delle quote della Società "COIMEPA SERVIZI S.R.L.", la società di vendita di gas ed energia elettrica con sede a Zocca e presenze nei comuni del territorio, costituita nel 2002.

**Planimetria generale del Metanodotto (31.12.2014)**



## **2.1 Governance e Struttura Organizzativa**

La *governance* di COIMEPA è organizzata secondo il Sistema Tradizionale, che prevede l'esistenza del Consiglio d'Amministrazione (CdA) come organo amministrativo, del Collegio Sindacale come organo di controllo, entrambi nominati dall'Assemblea dei Soci. Concorre alla *governance* della Società il Procuratore Generale.

La struttura organizzativa della società capogruppo è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile.

Tutte le informazioni complete e dettagliate riferite alla *governance* ed al sistema organizzativo della società sono reperibili principalmente nello Statuto di COIMEPA.

## **2.2 Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione**

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno della Società sono attribuite al RPC ed ai Referenti per la prevenzione della corruzione (Ref.-PC).

### **1) Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato dal CdA tra i soggetti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto al ruolo da assumere e alle attività da svolgere. E' stabilito che l'incarico avrà durata illimitata se non verrà specificato altrimenti nell'atto di conferimento.

Le funzioni attribuite al RPC non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il nominativo del Responsabile sarà pubblicato sul sito della società nella sezione "Trasparenza" ed è individuato nella persona del Dipendente con funzioni di coordinatore in virtù della competenza del medesimo, della limitatezza delle deleghe allo stesso attribuite, della facoltà in capo allo stesso di disporre di un più ampio sistema di controlli ed in virtù dell'obbligo di rendicontazione periodico al CdA della società.

I compiti principali del RPC sono:

- a) proporre all'approvazione del CdA il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti entro il 31 Gennaio di ogni anno (valutazione dei rischi e piano di miglioramento con rendicontazione annuale); in particolare propone la modifica del PTCP anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- b) definire modalità appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individuare, previa proposta dei dirigenti competenti, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- c) verificare l'attuazione del PTCP e la sua idoneità ed eventualmente proporre modifiche anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- d) verificare il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei dirigenti;
- e) svolgere un'azione di monitoraggio e controllo dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della Legge 190/2012 e di quelli introdotti dal D.Lgs. 33/2013, secondo le specifiche contenute in quest'ultimo e limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

f) pubblicare sul sito web della società, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla al Consiglio d'Amministrazione;

g) riferire sull'attività al CdA, nei casi in cui lo stesso lo richieda o qualora il RPC lo ritenga opportuno;

h) acquisire informazioni sulla fedeltà e sui comportamenti del personale in condizioni di riservatezza organizzativa e nel rispetto dei diritti individuali.

Al RPC si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della Legge 190/2012<sup>1</sup>.

## **2) Referenti per la prevenzione della corruzione (Ref.PC)**

Il RPC, per promuovere il rispetto delle disposizioni del presente PTPC, può affidarsi alla collaborazione di Referenti per la Prevenzione della Corruzione (Ref.PC) individuati tra figure di responsabilità all'interno dell'organizzazione societaria.

a) I Ref. PC collaborano con il RPC al fine di garantire l'osservanza del Piano ed in particolare verificano l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;

b) garantiscono il rispetto degli obblighi di formazione mediante la diffusione dei contenuti delle iniziative formative svolte a livello centrale o la promozione di eventi formativi presso le proprie aree o settori di competenza;

c) a partire dalla data di adozione del presente Piano riferiscono ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, al RPC sullo stato di applicazione del Piano nell'ambito dell'unità organizzativa di riferimento segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Per le finalità sopraindicate il referente per la prevenzione della corruzione è individuato nella persona del Procuratore della Società.

## **3) Mansioni comuni**

Il RPC e i Ref.PC hanno facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono preludere, anche solo potenzialmente, a fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Si relazionano il Procuratore, in quanto tale soggetto partecipa al processo di gestione del rischio e assicura

---

<sup>1</sup> Art. 1 Legge 190/2012

12. In caso di commissione. All'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del Patto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.65, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo sul piano disciplinare. La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

Il personale di COIMEPA, a tutti i livelli, partecipa al processo di gestione del rischio ed osserva le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione, da parte dei dipendenti della società, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

## **2.4 Tutela del personale che segnala illeciti (whistleblowing)**

Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui COIMEPA si avvale per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Dipendente con funzioni di coordinamento, considerata la coincidenza con l'incarico di RPC, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi concreti di corruzione sia in mancanza di riscontro degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata.

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

## **3. GESTIONE DEL RISCHIO**

Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la Società con riferimento al rischio.

La pianificazione, mediante l'adozione del Piano della prevenzione della Corruzione, è il mezzo per attuare la gestione del rischio, ossia lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La predisposizione di questo PTPC prevede quattro fasi:

1. Analisi dei processi;
2. Analisi dei rischi;
3. Implementazione di misure di riduzione/eliminazione del rischio non accettabile;
4. Monitoraggio

### **3.1 Analisi dei processi e analisi dei rischi**

In questa prima versione del PTPC, l'attenzione è stata rivolta, a quelle aree di rischio che possono ritenersi più esposti al rischio. Sono state, pertanto, individuate le seguenti aree ed i relativi processi

| CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO         |  |                  |   |  |           |           |        |        |
|---|--|------------------|---|--|-----------|-----------|--------|--------|
| AREE DI RISCHIO                               | PROCESSI   | DISCREZIONALITA' | norme   | procedure  | PROCEDURE | CONTROLLO | totale | indice |
| 1. Gestione del personale                     | 1.1 Reclutamento   | 1                |   | procedura prevista dal doc. "Criteri e modalità di Reclutamento del Personale" approvato dal CDA | 2         | 1         | 4      | 1,33   |
|   | 1.2 Pagamento Rimborsi spesa                                   | 2                |   | procedura approvata dal CDA  | 2         | 2         | 6      | 2,00   |
| 2. Affidamento di lavori, servizi e forniture | 2.1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento                  | 1                | d.lgs.163/2006-d.p.r.207/2010 Piano Industriale         | approvazione del CDA   | 2         | 1         | 4      | 1,33   |
|   | 2.2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. | 1                | d.lgs.163/2006  | approvazione del CDA   | 2         | 1         | 4      | 1,33   |
|   | 2.3 Requisiti di qualificazione                                | 1                | d.lgs.163/2006-d.lgs.231/01-d.l.159/2011-d.p.r.207/2010 |  | 2         | 1         | 4      | 1,33   |
|   | 2.4 Criteri di aggiudicazione                                  | 1                | d.lgs.163/2006-d.lgs.231/01-d.l.159/2011-d.p.r.207/2011 | approvazione del CDA   | 2         | 1         | 4      | 1,33   |
|   | 2.5 Valutazione delle offerte                                  | 2                | d.lgs.163/2006-d.p.r.207/2010                           | approvazione del CDA   | 2         | 1         | 5      | 1,67   |
|   | 2.6 Gare Ufficiose   | 1                | d.lgs.163/2006-d.p.r.207/2010                           | approvazione del CDA   | 2         | 1         | 4      | 1,33   |
|   | 2.7 Affidamenti diretti  | 1                | d.lgs.163/2006-d.p.r.207/2010                           | approvazione del CDA   | 2         | 1         | 4      | 1,33   |
|   | 2.8 Direzione Lavori   | 2                | norme presenti  | approvazione del CDA   | 2         | 2         | 6      | 2,00   |
|   | 2.9 Varianti in corso di esecuzione del contratto              | 2                | d.lgs.163/2006-d.p.r.207/2010                           | approvazione del CDA   | 2         | 1         | 5      | 1,67   |
|   | 2.10 Subappalto  | 2                | d.lgs.163/2006-d.p.r.207/2010 Ods /2013 Antimafia       | approvazione del CDA   | 2         | 1         | 5      | 1,67   |
|   | 2.11 Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza  | 1                | d.lgs.163/2006-d.p.r.207/2010                           | approvazione del CDA   | 2         | 1         | 4      | 1,33   |
|   | 2.12 Pagamenti   | 2                |   |  | 2         | 1         | 5      | 1,67   |

| Livello di rischio  |
|---|
| 0 - 1 = rischio basso   |
| 1,01 - 2 = medio  |
| 2,01 - 3 = alto   |
| Discrezionalità   |
| 1= decisione collegiale anche con più reparti                     |
| 2= decisione di più di una persona                                |
| 3= decisione di una sola persona                                  |
| Presenza procedure  |
| 1= procedure/norme presenti                                       |
| 2= procedure non formalizzate/prassi aziendale                    |
| 3=nessuna procedura/norma   |
| Controllo   |
| 1=più persone durante tutto il processo in azienda / verificabile |
| 2= più persone fuori azienda oppure 1 persona in azienda          |
| 3=1 persona fuori azienda/ non controllabile                      |

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di risk management.

L'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi elencati nel paragrafo precedente e sono stati identificati per ciascun processo seguenti elementi:

- I reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti individuati al paragrafo 1.3;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, si è proceduto successivamente alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascun processo è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo ossia la possibilità in capo all'avente potere di decidere autonomamente;
- la presenza di procedure, da intendersi associate alla presenza di sistemi organizzativi, e presenza di norme;
- la tipologia di controllo applicato al processo (intendendo maggior esposto a rischio quel/quei processi che trovano svolgimento in tutto o in parte al di fuori della realtà aziendale).

### **3.2 Implementazione di misure di eliminazione del rischio.**

La successiva fase riguarda la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati, per la quale i valori possibili per la valutazione complessiva del rischio vanno da 0 a 3, secondo la seguente classificazione:

- intervallo da 0 a 1: rischio basso (le misure adottate sono adeguate);
- intervallo da 1,01 a 2: rischio medio (le misure adottate vanno maggiormente controllate)
- intervallo da 2,01 a 3: rischio alto (è necessario adottare nuove misure).

Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio attuale al livello di rischio considerato accettabile.

E' stato quindi individuato il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o l'implementazione di nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione, ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

### **3.3 Monitoraggio**

Il monitoraggio è condotto dal RPC (con il supporto dei Ref -PC se nominati), tramite

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica dovessero emergere elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

Il RPC riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'esito dei monitoraggi e delle eventuali iniziative adottate: la relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, è presentata al Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito istituzionale.

### **3.4 Sistema autorizzativo**

I rapporti con la P.A. ed i processi sopra esaminati sono autorizzati, tenuti e gestiti in conformità a quanto descritto nel presente PTPC, dal Dipendente con funzioni di coordinamento, dal CdA, per quanto di competenza.

## **4. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

Il RPC si coordinerà con il Procuratore al fine di individuare le iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione a cui avviare i soggetti aziendali addetti alle aree di più elevato rischio corruzione. COIMEPA srl, al fine di dare efficace attuazione al Piano, ha previsto di assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Piano non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano — anche occasionalmente — per il conseguimento degli obiettivi della società in forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti, destinatari del Piano sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, ma anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di COIMEPA srl.

La società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle aree sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Piano comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che COIMEPA srl non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui COIMEPA srl intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Piano, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla società.

L'attività di comunicazione e formazione, in materia di corruzione, sarà supervisionata dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ogni dipendente è tenuto a:

1. acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Piano;
2. conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
3. contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Piano, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso e contando su quanto previsto per il whistleblowing.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, COIMEPA srl promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Piano e delle azioni di implementazione all'interno di organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

Ai dipendenti, anche distaccati presso altre società o dipendenti di altre società distaccati presso COIMEPA srl, viene garantita la possibilità di consultare il Piano direttamente sull'Intranet aziendale in un'area dedicata.

In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete Intranet, tale documentazione dovrà loro essere messa a disposizione con mezzi alternativi.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Piano, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

#### **4.1 Flussi informativi da e verso Collegio Sindacale**

In COIMEPA è presente il Collegio Sindacale, il quale vigila affinché le attività e gli atti dell'Assemblea dei Soci e del CdA siano conformi alla legge e alle normative vigenti.

Collegio Sindacale è un organo indipendente ed ha pieni poteri di acquisizione di informazioni sul RPC con relativo dovere di relazione al CdA.

Il RPC si incontra periodicamente con il Collegio Sindacale per confronto reciproco sull'attività svolta e sulle informazioni a disposizione.

Il Presidente di COIMEPA ha poteri informativi nei confronti del RCP con relativo dovere di riferire al CdA.

#### **4.2 Flussi informativi verso le Amministrazioni**

COIMEPA srl, attraverso il RPC, attua un idoneo Sistema informativo nei confronti dei Comuni Soci trasmettendo agli stessi il PTPC e pubblicando il documento sul sito aziendale. Nei confronti dei cittadini, il meccanismo di accessibilità che consente di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, è dato dalla pubblicazione del presente PTPC nel sito

della società e in quello delle Amministrazioni controllanti a cui è trasmesso. Eventuali aggiornamenti del "Piano" seguiranno la stessa procedura e pubblicità sopra descritte.

#### **4.3 Flussi informativi da e verso il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione"**

L'RPC, si coordina, nell'ambito di tali flussi informativi, con gli altri organismi aziendali preposti al controllo ossia il Collegio Sindacale.

Nell'ambito di tale collaborazione potrà essere, se dal caso, valutata l'opportunità di prevedere flussi informativi su specifici processi all'uopo individuati, nei quali indicare i compiti, i soggetti incaricati dei controlli e le responsabilità.

### **5. SISTEMA DISCIPLINARE**

Il RPC provvede a ricevere le segnalazioni e commina gli opportuni provvedimenti per le violazioni accertate in materia di corruzione.

#### **5.1 Misure nei confronti del personale dipendente**

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

##### **1) Misure nei confronti del personale non dirigente**

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel PTPC assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio, vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione a eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la Società del comportamento illecito.

Le sanzioni che si possono applicare sono modulate in base alla gravità della violazione:

- a) rimprovero verbale
- b) ammonizione scritta
- c) la multa, che non può elevarsi oltre a 4 ore della retribuzione base;
- d) la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del servizio, per una durata che può estendersi oltre i 10 giorni
- e) il licenziamento

In particolare incorre:

- a) nell'applicazione del rimprovero verbale, il dipendente che violi le prescrizioni previste dal PTPC e/o dal Codice Etico aziendale, di procedure interne aziendali, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" nel presente PTPC incorra in una lieve violazione per la prima volta delle loro disposizioni, sempre che da detta violazione non discenda per la società all'esterno un maggior impatto negativo.
- b) nell'applicazione dell'ammonizione scritta, il dipendente che commetta violazioni di cui alla lett. a) determinando all'esterno un maggior impatto negativo.
- c) nell'applicazione della multa, il dipendente che violi più volte le prescrizioni previste nel punto precedente e quindi adotti un comportamento più volte non conforme a tali prescrizioni prima ancora che le dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.
- d) nell'applicazione della sospensione dal servizio, il dipendente che, consapevolmente, violi le prescrizioni previste dal PTPC e/o Codice Etico aziendale e quindi adotti un comportamento non conforme a tali prescrizioni, compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.
- e) nell'applicazione del licenziamento il dipendente che adotti, consapevolmente, nell'espletamento delle attività nelle aree classificate come "sensibili" da questo PTPC, un comportamento chiaramente diretto in modo univoco alla commissione di uno dei reati contemplati dalla legge 190/2012 e trattati in questo PTPC.

Viene ravvisato nel comportamento in questione il compimento di atti tali da far venir meno la fiducia della società nei confronti del dipendente.

### **5.1 Misure nei confronti del RPC**

In ipotesi di negligenza e/o imperizia del RPC nel vigilare sulla corretta applicazione del PTPC e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendo alla successiva rimozione, il Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e fatta salva la richiesta risarcitoria. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

### **5.2 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la società**

In caso di violazione da parte di partner commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con COIMEPA per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni, delle regole di comportamento previste dal PTPC o l'eventuale commissione dei reati contemplati dalla Normativa Anticorruzione da parte degli stessi, è facoltà di COIMEPA adottare provvedimenti secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che potranno essere inserite nei relativi contratti. In particolare, in caso di violazione di tali obblighi, potrà essere prevista la facoltà della società di sospendere l'efficacia del contratto con eventuale applicazione di penali.

## **6. I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

COIMEPA è amministrata da un Consiglio, nominato dall'Assemblea dei Soci, composto da nr. 1 consigliere con deleghe e nr.1 consigliere senza deleghe designati per la loro esperienza, competenza e integrità.

Ciascun consigliere sottoscrive, prima dell'assunzione dell'incarico, apposita dichiarazione di inesistenza di condizioni ostative alla nomina di amministratore.

## **7. IL PIANO DELLA TRASPARENZA**

La legge n.190/2012 individua nella trasparenza uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione.

In COIMEPA il Responsabile della Trasparenza (RT) coincide con il RPC ed è stato individuato nella figura della dott.ssa Marianna Bagnaroli, Dipendente con la funzione di coordinatore di COIMEPA S.R.L.

COIMEPA ha provveduto predisporre nella propria homepage il collegamento telematico denominato "Trasparenza" con contenitori tematici, nella quale sono resi accessibili l'elenco dei contratti e delle consulenze in essere, la *governance* aziendale (componenti del CdA e del Collegio Sindacale) con relativi *curriculum vitae*, i compensi degli amministratori, le dichiarazioni e gli atti di nomina. Si prevede di procedere quanto prima alla pubblicazione dei bilanci e quant'altro dov'esse essere necessario ai sensi di legge essendo la sezione è in costante aggiornamento.